Comune di Pisogne

Provincia di Brescia

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

RIPERIMETRAZIONE AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO **Torrente Trobiolo**

Variante n. 1

RELAZIONE

Sindaco Oscar Panigada

Assessore all'urbanistica Massimo Berlinghieri

Responsabile Area Gestione del Territorio e progettista

arch. Ivo Filosi collaboratori: geom, Giacomo Pelamatti geom. Giancario Spatti

geom, Elena Richini

Ufficio di Piano ing. Fabrizio Cortinovis arch. Federico Baiguini Ufficio edilizia sostenibile Agenda 21 - Calopicos

Consulente per la componente geologica e sismica geo Luca Albertelli Cogeo snc

Adottato

Del. C.C. n.

del

Approvato Del. C.C. n. 17 del 29.04.2010

E2	Aprile 2010	
E1	Marzo 2009	

PREMESSA

La presente variante urbanistica viene condotta dall'Amministrazione Comunale di Pisogne con lo scopo di adeguare il P.G.T. vigente alle indicazioni contenute nella "Proposta di Riperimetrazione area a rischio idrogeologico molto elevato 146 – LO - Bs – Torente Trobiolo".

La variante viene proposta nel rispetto dell'art. 13 comma 14 bis della L.R. n° 12/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

Dopo numerosi incontri con la Regione Lombardia – Ufficio Struttura Pianificazione di bacino e locale, in data 20.10.2009 – Prot. 21045, viene accolta la proposta di riperimetrazione in cui le condizioni di pericolosità morfologica delle aree di conoide alluvionale del Torrente Trobiolo e dell'area in frana in sinistra idrografica dello stesso (frana del Gasso), vengono ridefinite.

La Regione Lombardia si era in passato già espressa riguardo alla proposta di riperimetrazione presentata da **Idro s.r.l**. nel giugno 2005, con protocollo Z1.2006.00.10706 del 8 maggio 2006 richiedendo però integrazioni in merito ad alcuni aspetti legati ad una maggiore analisi delle problematiche di trasporto liquidosolido del torrente Trobiolo da confrontare con le problematiche della frana del Gasso.

Ai sensi dell'art. 54 delle N.d.A. del PAI, come modificato con deliberazione 4/2004 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Po, la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato può essere modificata con la procedura di cui all'art. 18 delle N.d.A. del PAI.

L'area interessata è localizzata in Pisogne (BS) nella C.T.R. la zona è individuabile nel foglio D4, alla scala 1:50.000 ed in maggior dettaglio nella sezione D4A5 alla scala 1:10.0000.

In seguito a questo evento franoso e vista la situazione di pericolosità instauratasi, la Regione Lombardia, tramite gli uffici preposti, ha perimetrato l'area di frana e parte della conoide del Trobiolo vincolando la perimetrazione ai sensi della L. 267/98.

In considerazione di quanto appena premesso la valutazione del grado di pericolosità sulla conoide del Trobiolo, valutata adottando come base topografica la cartografia di dettaglio del territorio comunale, è proposta come sostituzione alla perimetrazione delle aree soggette a rischio idrogeologico riportate nella cartografia del piano di Assetto Idrogeologico (PAI).

PRIMA DEFINIZIONE DI VINCOLO




Figura 1 - Perimetrazione vigente delle area a rischio idrogeologico molto elevato (146-LO-BS)

Lo studio è distinto in tre parti:

- A) fase di <u>RACCOLTA DATI</u> nella quale è riportata una descrizione degli eventi dell'anno 2000 ed un analisi storica degli eventi accaduti, sono poi riportate le attività antropiche interferenti con l'area in frana ed i dati di carattere geologico e geomeccanico.
- B) fase di <u>ANALISI</u> che affronta le problematiche connesse all'intero bacino, distinte tra Torrente Trobiolo con l'analisi delle portate liquide e solide e frana del Gasso, con verifica delle condizioni di stabilità.
- C) fase di <u>SINTESI E PROPOSTE</u> dove si considerano vari scenari di pericolosità e si arriva a considerare una proposta di riperimetrazione della zona di conoide, vi è inoltre un richiamo normativo e le indicazioni per nuovi approfondimenti e per la creazione di un piano di monitoraggio dell'area.

PROPOSTA DI RIPERIMETRAZIONE DELL'AREA 267 (cod. 146-LO-BS)

Con la prima fase di applicazione della legge 267/98 la Struttura Rischi Idrogeologici della Regione Lombardia ha perimetrato 129 siti a rischio di dissesto e a seguito degli eventi dell'autunno del 2000 sono stati aggiunti altri 26 siti tra i quali il sito 146-LO-BS oggetto della presenta variante.

Il Piano Straordinario della legge 267/98 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha individuato per quest'area due zone alle quali sono associate le prescrizioni di limitazioni d'uso del suolo in base alla pericolosità, distinguendo la zona 1 e la zona 2 con relative diverse limitazioni d'uso del suolo.


Ai sensi dell'art. 54 delle N.d.A. del PAI, come modificato con deliberazione 4/2004 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Po, la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato può essere modificata con la procedura di cui all'art. 18 delle N.d.A. del PAI.

La presente proposta di modifica è stata condotta utilizzando, oltre alle già citate procedure, quelle di cui agli Allegati 2 Parte II e 3 dei criteri attuativi della L.R. 12/05.

In riferimento alle indicazioni contenute nella normativa di riferimento, si propone, per l'ambito di conoide si riporta il seguente schema:

Tabella: Correlazione tra classi di pericolosità, classi di fattibilità geologica e voci della legenda PAI:

CLASSE DI PERICOLOSITA'	CLASSE DI FATTIBILITA'		CLASSIFICAZIONE AREE INTERESSATE DA DISSESTO IDROGEOLOGICO (PAI)	NORMA DI RIFERIMENTO
H5		Classe 4	Zona 1	norma per la Zona 1 art. 50 N.d.A. PAI
H4		Classe 4	Zona 1	norma per la Zona 1 art. 50 N.d.A. PAI
НЗ		Classe 3	Zona 2	norma per la Zona 2 art. 50 N.d.A. PAI
H2*		Classe 3	Cn Conoide protetto	
H2		Classe 2	Cn Conoide protetto	
H1		Classe 2	Cn Conoide protetto	



Si precisa che l'assegnazione alla classe di fattibilità è riferita agli aspetti riguardanti la pericolosità connessa ai fenomeni alluvionali e ai fenomeni di innesco della frana del Gasso, considerando la condizione più gravosa e interpolando la situazione storica degli eventi accaduti.

Stralcio della carta di fattibilità (In verde chiaro classe H1, in verde classe 2 con H2, in azzurro classe 3 con H2*, in verde oliva classe 3-Zona 2 e in magenta classe 4-Zona 1)

Stralcio carta del dissesto con legenda uniformata PAI

VINCOLI E PRESCRIZIONI

In riferimento alla corrispondenza tra classi di pericolosità e la classificazione delle aree in dissesto si ricorda che, per le aree classificate con pericolosità **H5 e H4** valgono le indicazioni ed i vincoli individuati dall'art. 50 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e riguardanti le aree a rischio idrogeologico molto elevato ricadenti in **Zona 1**.

Per le aree classificate con pericolosità **H3** valgono le indicazioni ed i vincoli individuati dall'art. 50 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e riguardanti le aree a rischio idrogeologico molto elevato ricadenti in **Zona 2**.

Le restanti aree di conoide, esterne alla perimetrazione della zona 267, classificate con pericolosità **H2***, **H2** e **H1**, risultano classificate come **Cn** (Conoide protetta) in accordo con le indicazioni dell'art. 9, comma 9, delle norme di Attuazione del PAI.

Di seguito si riportano le norme per la Zona 1 e per la Zona 2 così come definiti dall'art. 50 delle N.d.A. del PAI.

AREE RICADENTI IN ZONA 1 (Classe H5 e H4 di pericolosità)

Per queste aree valgono le indicazioni ed i vincoli individuati dalle Norme di Attuazione del PAI contenute nel Titolo IV delle Norme d'attuazione del PAI e successivi aggiornamenti dell'art. 50, riferite alle aree a rischio molto elevato in ambiente collinare e montano. In queste aree sono esclusivamente consentiti:

- → gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- → gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 27 della L. R. 12/2005, senza aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge;

- → le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla protezione dello stesso;
- → gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;
- → gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
- → gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni:
- → la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente valicato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

Per gli edifici ricadenti nella ZONA 1 già gravemente compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli temporanei volti alla tutela della pubblica incolumità.

AREE RICADENTI IN ZONA 2 (Classe H3 di pericolosità)

Per queste aree valgono le indicazioni ed i vincoli individuati dalle Norme di Attuazione del PAI contenute nel Titolo IV delle Norme d'attuazione del PAI e successivi aggiornamenti dell'art. 50, riferite alle aree a rischio molto elevato in ambiente collinare e montano. In queste aree sono esclusivamente consentiti (oltre a quelli specificati nei commi relativi alla Zona 1):

- → gli interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti alla lettera d dell'art. 27 della L.R. 12/2005;
- → gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- → la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con le condizioni di dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali;
- → gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali.

Il tecnico estensore della variante
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Ivo Francesco Arch. Filosi